



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 284 DEL 17/09/2014

Determinazione di proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa del Geom. Valerio Pietrucci.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, rubricato "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di protezione civile"

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila è costituito dal Comune dell'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia dell'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia dell'Aquila e dal Sindaco del comune dell'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune dell'Aquila a tempo determinato e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto che, a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'articolo 5 dell'Intesa del 7 agosto 2012, Paolo Aielli è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila;

Visto il provvedimento del Sindaco dell'Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione

territoriale, d'intesa con il Sindaco dell'Aquila, Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila per il periodo di tre anni, a decorrere dal 25 ottobre 2012, data della sua designazione;

Visto il successivo provvedimento del Sindaco dell'Aquila, protocollo 82648 del 7 dicembre 2012, con il quale è stato integrato il precedente provvedimento del 13 dicembre 2012 per la modifica del compenso;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 3 dicembre 2012 (Reg. 11 – Fog. 38) che, tra l'altro, nell'autorizzare l'apertura di apposite contabilità speciali a favore dei due Uffici speciali per la ricostruzione ne ha disciplinato il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto l'art. 67 *ter* del d.l. 83/2012, che, nell'ambito delle funzioni attribuitegli, ha stabilito che gli Uffici Speciali forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, prevedendo, in particolare, che gli Uffici curino, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo;

Vista l'Intesa 7 agosto 2012 sopra richiamata, la quale stabilisce che ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 67 *ter* del d.l. 83/2012, nel rispetto del riparto di competenze e nello spirito di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali, l'Ufficio speciale cura l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati;

Visto l'art. 67 *quater* del d.l.83/2012, ove si stabiliscono gli obiettivi da perseguire e la disciplina di principio che deve guidare l'attività di ricostruzione;

Visto il comma 1 dell'articolo 4 dell'OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010, con cui il Capo del dipartimento della protezione civile, al fine di gestire efficacemente le procedure connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi provvisori di durevole utilizzazione nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio, è stato autorizzato ad istituire, sino al termine dello stato di emergenza, un'apposita struttura di missione, con sede a L'Aquila;

Visto l'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 20 del 20 settembre 2012 che ha individuato i comuni colpiti dal sisma 2009, nonché le amministrazioni provinciali di L'Aquila, Teramo e Pescara, quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e alle espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'articolo 4, comma 1, dell'OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore;

Visto il protocollo d'Intesa del novembre 2012, con cui i Sindaci di numerosi comuni colpiti dal sisma del 2009 hanno espresso l'intenzione di istituire, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, uno specifico Ufficio Centralizzato per le Espropriazioni presso il Comune dell'Aquila, considerata la mole di lavoro (oltre 6000 particelle catastali occupate, a fronte di 25000 aventi diritto) e la complessità dei procedimenti straordinari in corso di perfezionamento;

Visto l'articolo 2, comma 2, dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento degli Uffici Speciali con cui è stato previsto che *“Per un migliore perseguimento delle proprie finalità, l'Ufficio Speciale può concordare con le amministrazioni competenti che gli siano conferite e demandate anche ulteriori attività e funzioni, purché collegate al sisma del 2009”*;

Preso atto che con successivo accordo ex articolo 15 della legge 241 del 1990, il Sindaco di L'Aquila ed i Sindaci rappresentanti delle otto Aree omogenee hanno esteso il predetto protocollo d'intesa ampliando le competenze degli US anche alle attività correlate alla regolarizzazione delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni attuate per fronteggiare l'emergenza sismica;

Considerato che ai sensi dell'articolo 1 dell'accordo è stato convenuto di *“Demandare ai titolari degli Uffici Speciali la competenza gestionale e istruttoria delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni finalizzate al superamento dell'emergenza in modo da costituire un centro di costo unitario per tutte le attività nei termini previsti dalla delibera Cipe del 21.12.2012”*;

Considerata la spesa ingentissima derivante dal pagamento da parte dei comuni competenti delle indennità di occupazione e di espropriazione relative alle numerose procedure sospese e l'urgenza di definire entro luglio 2014 le procedure di espropriazione pendenti, vista la scadenza del termine quinquennale per l'emanazione del decreto di esproprio decorrente dalla data di efficacia dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03/04/2014 con la quale – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e al fine di completare le procedure espropriative delle aree occupate per la realizzazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo – si è disposta la proroga di due anni del termine di cui al comma 4 del sopracitato articolo 13 e si è deliberato che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera resta efficace per ulteriori due anni;

Visto il decreto del Dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio del 09/04/2014 con il quale si è decretata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e al fine di completare le procedure espropriative delle aree occupate per la realizzazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo, la proroga di due anni del termine di cui al comma 4 del sopracitato articolo 13 e si è decretato che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera resta efficace per ulteriori due anni;

Considerato, pertanto, che si rende indispensabile e necessaria la prosecuzione delle attività dell'Ufficio Centralizzato Espropri, al fine di garantire la definizione delle procedure espropriative, data la proroga di due anni del termine di cui all'articolo 13, comma 4, del DPR 327/2001 e l'ulteriore efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera per altri due anni;

Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila del 31 gennaio 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2 dell'Intesa del 7 ottobre 2012;

Vista la Determinazione n. 141 del 20/09/2013, con cui l'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila, constatata l'impossibilità di far fronte all'attività di definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio attraverso il proprio personale in servizio, ha conferito al Geom. Valerio Pietrucci l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa al fine di compiere tutte le attività tecniche necessarie per lo svolgimento di accatastamenti, frazionamenti, riconfinamenti necessari per la definizione delle procedure di esproprio attuate per fronteggiare l'emergenza sismica derivante dal terremoto del 2009;

Visto il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto in data 20/09/2013 tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e il Geom. Valerio Pietrucci e registrato alla Corte dei Conti il 13/12/2013 al Reg. n. 9, Fog. n. 301;

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'articolo 1, comma 147, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi del quale

“l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”;

Richiamata la propria Determinazione n. 58 del 4 marzo 2014 con la quale si è determinato di approvare il “Progetto per accelerare la ricostruzione”;

Considerata l’imminente scadenza in data 30/09/2014 del contratto avente ad oggetto l’incarico di collaborazione conferito al Geom. Valerio Pietrucci;

Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 2 del predetto contratto, la durata dello stesso può essere prorogata limitatamente al completamento delle attività oggetto dell’incarico qualora permangano le condizioni che ne hanno legittimato l’affidamento;

Considerata la persistente urgenza di definizione delle predette procedure di esproprio, alla luce sia della spesa ingentissima relativa al pagamento da parte dei comuni competenti delle indennità di occupazione e di espropriazione per le numerose procedure pendenti sia della indifferibile scadenza del termine per l’emanazione dei decreti di esproprio già prorogato ai sensi del suddetto articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

Considerata, altresì, l’assoluta necessità di dare continuità all’avviata attività di definizione delle procedure di esproprio tuttora pendenti fino alla relativa conclusione nonché la natura eccezionale e limitata nel tempo della stessa;

Considerata, pertanto, la necessità di prorogare al Geom. Valerio Pietrucci, al solo fine di completare il progetto, fino al 30 settembre 2015 l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferitogli con Determinazione n. 141 del 20/09/2013 nei termini e alle condizioni previste dal contratto individuale firmato in data 20/09/2013;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sui fondi della Delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, articolo 1, comma 1, punto 1.1, alla voce *“Copertura di spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere e in particolare 80 milioni di euro, per gli espropri e la relativa gestione”*, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità.

Tutto ciò visto e considerato, il titolare dell’Ufficio speciale per la città dell’Aquila

DETERMINA

- a) di prorogare, al solo fine di completare il progetto, fino al 30 settembre 2015 l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito al Geom. Valerio Pietrucci con Determinazione n. 141 del 20/09/2013 nei termini ed alle condizioni previste dal contratto individuale firmato in data 20/09/2013;
- b) di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sui fondi della Delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, articolo 1, comma 1, punto 1.1, alla voce *“Copertura di spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere e in particolare 80 milioni di euro, per gli espropri e la relativa gestione”*, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;
- c) di ordinare la pubblicazione degli estremi della presente determinazione, del curriculum vitae del Geom. Valerio Pietrucci e delle informazioni riguardanti ragione, durata e

compenso previsto dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila, nonché di comunicare i relativi dati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come richiesto dall'art. 15 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33.

Al presente atto si allegano la comunicazione di proroga da sottoscrivere da parte del Geom. Valerio Pietrucci per accettazione e il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto in data 20 settembre 2013.

L'Aquila, 17 settembre 2014

Il Titolare dell'Ufficio speciale per la
ricostruzione della città di L'Aquila

Paolo Aielli

